



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 81

null

1° le schede nelle quali l'elettore si e' fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 74;

2° quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali e' dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda restera' valida nelle altre parti.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1889 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921
Titolo	Secondo — Dell'amministrazione comunale
Capo	II — Dell'elettorato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1889

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-81-null/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it